

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 752

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore VISERTA COSTANTINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 OTTOBRE 2001

Istituzione in Pescara di una sezione distaccata
della corte d’appello di L’Aquila

ONOREVOLI SENATORI. - Il distretto della corte d'appello con sede a L'Aquila si estende sull'intero territorio della regione abruzzese, vasto 10.794 chilometri quadrati, con una popolazione di 1.281.283 abitanti e comprendente i circondari di otto tribunali: Pescara, Chieti, Lanciano, Vasto, L'Aquila, Sulmona, Avezzano, Teramo.

Nel corso degli ultimi decenni la fascia costiera della regione è stata interessata da radicali mutamenti di natura sociale ed economica. In primo luogo, si è verificata una forte crescita demografica, a causa di un flusso migratorio proveniente soprattutto dalle zone interne: un fenomeno che ha particolarmente interessato la città di Pescara e i comuni limitrofi (Francavilla al Mare, San Giovanni Teatino, Spoltore, Moltesilvano, Città Sant'Angelo), comprendenti attualmente 218.304 abitanti. Parallelamente si è avuto un continuo insediamento di attività imprenditoriali.

Una delle conseguenze di questa situazione è che si sta determinando un costante aumento delle controversie civili e dei procedimenti penali; in ambedue i casi viene assai spesso adita quale giudice di secondo grado la corte d'appello di L'Aquila.

Questa città, posta a 721 metri sopra il livello del mare, durante il periodo invernale, non è facilmente raggiungibile a causa delle avverse condizioni atmosferiche. Inoltre notevoli sono le distanze stradali dalle sedi di alcuni tribunali:

1. da Chieti a L'Aquila 107 chilometri circa;
2. da Pescara a L'Aquila 120 chilometri circa;
3. da Lanciano a L'Aquila 150 chilometri circa;

4. da Vasto a L'Aquila 200 chilometri circa.

Come si può constatare, la maggior parte dei cittadini e degli operatori del diritto abruzzesi si trovano in una condizione assai disagiata, soprattutto quando siano disposti mezzi istruttori in sede civile o rinnovazioni di dibattimento in sede penale, con conseguenti convocazioni di parti, testimoni, periti oltre che dei difensori.

In tal modo si verificano nel corso dell'anno migliaia di spostamenti di persone ed innumerevoli spedizioni di carte e di fascicoli, con dispendio di tempo, energie e denaro per tutti i soggetti interessati.

Del resto le caratteristiche della regione Abruzzo, sia dal punto di vista socio-economico sia per la sua configurazione geografica, hanno determinato una ripartizione degli assessorati e degli uffici regionali tra L'Aquila e Pescara. Anche per quanto riguarda l'amministrazione della giustizia, a Pescara vi è la sede di una sezione del tribunale amministrativo regionale con competenza sulle province di Pescara e Chieti e a breve scadenza saranno rese operanti due sezioni della commissione tributaria regionale aventi la medesima competenza territoriale. Inoltre nel quadro dell'ordinamento penitenziario, a Pescara e a L'Aquila sono stati istituiti due uffici di sorveglianza; il primo con giurisdizione sui circondari dei tribunali di Pescara, Chieti, Lanciano, Vasto e Teramo; il secondo sui circondari dei tribunali di L'Aquila, Sulmona ed Avezzano.

In base a quanto suesposto, si ritiene che ragioni ancor più fondate e valide sussistano per decentrare le funzioni della corte d'appello, della quale si chiede con il presente disegno di legge l'istituzione a Pescara di una sezione distaccata con giurisdizione sui cir-

condari dei tribunali di Pescara, Chieti, Lanciano, Vasto e Sulmona.

I suddetti circondari comprendono complessivamente 187 comuni e 756.322 abitanti; con Pescara vi sono collegamenti autostradali diretti ed un sistema di trasporti pubblici più rapido ed efficiente. Le distanze stradali sono le seguenti:

1. da Chieti a Pescara 13 chilometri circa;
2. da Lanciano a Pescara 50 chilometri circa;
3. da Vasto a Pescara 80 chilometri circa;
4. da Sulmona a Pescara 64 chilometri circa.

La scelta di Pescara quale sede dell'istituenda sezione è altresì giustificata dall'attività del proprio tribunale posta a raffronto con quelli degli altri tribunali della regione, in base ai dati tratti dalla relazione tenuta dal procuratore generale della Repubblica il 13 gennaio 2001 in occasione dell'apertura dell'anno giudiziario.

Iniziando ad esaminare il settore della giustizia civile, nel periodo 2 giugno 1999 - 30 giugno 2000, le nuove cause promosse con il rito ordinario davanti ai tribunali della regione e le sentenze emesse da questi ultimi (a collegiale e a monocratica) sono state le seguenti:

cause promosse sentenze emesse

Tribunale L'Aquila	1.148	662
Tribunale Avezzano	1.767	433
Tribunale Chieti	1.047	113
Tribunale Lanciano	645	374
Tribunale Pescara	2.645	752
Tribunale Sulmona	510	385
Tribunale Teramo	1.779	255
Tribunale Vasto	1.173	dati non pervenuti

Tra i riti diversi da quello ordinario, meritano di essere segnalati, sempre per lo stesso

periodo, i dati relativi alle controversie in materia di lavoro:

cause promosse sentenze emesse

Tribunale L'Aquila	347	118
Tribunale Avezzano	216	75
Tribunale Chieti	570	62
Tribunale Lanciano	156	26
Tribunale Pescara	1.437	472
Tribunale Sulmona	229	203
Tribunale Teramo	479	286
Tribunale Vasto	dati non pervenuti	dati non pervenuti

Vi sono poi i dati per le controversie in materia di assistenza e di previdenza:

Tribunale L'Aquila	649	507
Tribunale Avezzano	574	1.069
Tribunale Chieti	782	473
Tribunale Lanciano	520	1.630
Tribunale Pescara	1.987	1.638
Tribunale Sulmona	260	367
Tribunale Teramo	708	1.253
Tribunale Vasto	125	dati non pervenuti

Passando alla situazione della giustizia penale, si riportano i dati riguardanti i procedimenti penali pendenti alla data del 31 dicembre 1999 davanti alle procure presso i tribunali e alle rispettive procure circondariali (quest'ultime soppresse con decorrenza dal 1° gennaio 2000):

	<i>Proc. circond.</i>	<i>Proc. trib.</i>
Tribunale L'Aquila	2.219	169
Tribunale Avezzano	6.835	878
Tribunale Chieti	2.696	637
Tribunale Lanciano	2.130	246
Tribunale Pescara	25.339	2.780
Tribunale Sulmona	4.292	411
Tribunale Teramo	10.274	1.094
Tribunale Vasto	3.115	565

Inoltre al 31 dicembre 1999 i procedimenti pendenti davanti agli uffici del giudice delle

indagini preliminari presso i tribunali erano i seguenti:

Ufficio GIP tribunale L'Aquila	38
Ufficio GIP tribunale Avezzano	201
Ufficio GIP tribunale Chieti	204
Ufficio GIP tribunale Lanciano	121
Ufficio GIP tribunale Pescara	3.494
Ufficio GIP tribunale Sulmona	192
Ufficio GIP tribunale Teramo	369
Ufficio GIP tribunale Vasto	263

Infine, si possono citare i processi penali con rito monocratico pendenti davanti ai tribunali alla data del 1° gennaio 2000:

Tribunale L'Aquila	443
Tribunale Avezzano	2.084
Tribunale Chieti	766
Tribunale Lanciano	328
Tribunale Pescara	1.370
Tribunale Sulmona	50
Tribunale Teramo	1.248
Tribunale Vasto	382

Sono dati che si commentano da soli e che dimostrano l'assoluta irragionevolezza dell'attuale dislocazione della corte; pertanto si chiede di dare attuazione ad un elementare principio di buona amministrazione, in base al quale gli uffici giudiziari devono essere territorialmente allocati là dove è più consistente ed, anzi, preponderante il numero degli affari giudiziari da trattare.

D'altra parte Pescara è anche sede di importanti istituzioni di cultura giuridica: l'Istituto di studi giuridici della facoltà di economia, al quale è annesso un centro di documentazione europea, tra i più attivi ed attrezzati in Italia, che organizza un affermato corso di perfezionamento in cultura, diritto, economia e politica della Comunità europea; il Centro di ricerche giuridiche per la pesca e la navigazione da diporto istituito dalla locale camera di commercio, con un *master* in diritto ed economia del mare; la rivista di giurisprudenza abruzzese «PQM» edita dal consiglio dell'ordine degli avvocati di

Pescara, la scuola di formazione forense approvata dal Consiglio nazionale forense.

È evidente che esistono tutti i presupposti per l'accoglimento del presente disegno di legge, nè si può obiettare che sarebbe opportuno attendere un organico disegno di revisione delle circoscrizioni giudiziarie su tutto il territorio nazionale, come più volte annunciato dai Ministri di grazia e giustizia succedutisi negli ultimi anni.

Durante i dibattiti parlamentari che precedettero l'approvazione della legge 30 luglio 1990, n. 219, recante «Istituzione in Sassari di una sezione distaccata della corte d'appello di Cagliari e di una sezione di corte d'assise d'appello», della legge 26 luglio 1991, n. 235, recante «Istituzione in Taranto di una sezione distaccata della corte d'appello di Lecce e di una sezione di corte d'assise d'appello», e della legge 17 ottobre 1991, n. 335, recante «Istituzione in Bolzano di una sezione distaccata della corte di appello di Trento», una tale obiezione fu avanzata, per essere poi superata poichè si ritennero sussistenti peculiari motivi di urgenza e particolari esigenze connesse all'amministrazione della giustizia: in definitiva, si affermò che l'istituzione delle citate sezioni altro non era che una parziale anticipazione di quel disegno organico di revisione a livello nazionale, ripetutamente annunciato ma mai attuato.

Tra l'altro, si tenga presente che, a parte il caso di Bolzano (per la cui istituzione sono risultate prevalenti le ragioni concernenti la particolare situazione dell'Alto Adige), le competenze territoriali delle sezioni distaccate di Sassari (circondari dei tribunali di Sassari, Nuoro e Tempio Pausania) e di Taranto (circondario del tribunale di Taranto) sono senz'altro minori di quella che si intende attribuire all'istituenda sezione di Pescara.

Infine va evidenziato che, ai sensi dell'articolo 49 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, con la sezione distaccata della corte d'appello si

avrebbe anche l'istituzione del tribunale dei minorenni con la stessa competenza territoriale: anche per esso (attualmente con sede a L'Aquila) è sentita l'esigenza di un decentramento, poichè assai numerosi sono i procedimenti trattati che provengono dalla provincia di Pescara.

Invece rimarrebbe invariata la dislocazione delle corti di assise, le cui sedi sono attualmente a Chieti (il cui circolo comprende i circondari dei tribunali di Chieti e Pescara), Lanciano (circondari dei tribunali di Lanciano e Vasto), L'Aquila (circondari dei tribunali di L'Aquila, Sulmona ed Avezzano) e Teramo (circondario del tribunale di Teramo), con esclusione pertanto di Pescara.

Passando all'esame dei singoli articoli del presente disegno di legge, con l'articolo 1 si istituisce a Pescara la sezione distaccata della corte di Appello di L'Aquila e si determina l'ambito territoriale della sua giurisdizione.

L'articolo 2 prevede che il Ministro della giustizia venga autorizzato a determinare con proprio decreto l'organico del personale necessario al funzionamento della sezione,

rimanendo nell'ambito dell'attuale dotazione dei ruoli del Ministero stesso. Parimenti, i necessari oneri finanziari dovranno essere contenuti nei limiti degli stanziamenti di bilancio del medesimo Ministero.

L'articolo 3 autorizza il Ministero della giustizia a stabilire la data di inizio del funzionamento della sezione.

L'articolo 4 stabilisce le modalità di ripartizione di tutto il contenzioso giudiziario all'atto dell'entrata in funzione della sezione. Di conseguenza l'istituzione della suddetta sezione non comporta nessun ampliamento di organico e nessuna maggiore spesa; la sezione a Pescara potrà essere ospitata in uno degli edifici pubblici attualmente disponibili, in attesa dell'imminente realizzazione del nuovo palazzo di giustizia.

In conclusione, si tratta di un disegno di legge che viene incontro ad un'aspirazione assai sentita dalle popolazioni e dagli operatori interessati e, al tempo stesso, persegue il superiore obiettivo di una più spedita e funzionale amministrazione della giustizia.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È istituita in Pescara una sezione distaccata della corte d'appello di L'Aquila, con giurisdizione sul territorio attualmente ricompreso nelle circoscrizioni dei tribunali di Pescara, Chieti, Lanciano, Vasto e Sulmona.

Art. 2.

1. Il Ministro della giustizia è autorizzato a determinare con apposito decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'organico del personale necessario al funzionamento della sezione distaccata di cui all'articolo 1, rivedendo le piante organiche degli altri uffici, nell'ambito delle attuali dotazioni dei ruoli del Ministero della giustizia. Gli oneri correnti connessi alla prima attivazione della citata sezione sono comunque contenuti nei limiti degli stanziamenti di bilancio del predetto Ministero.

Art. 3.

1. Il Ministro della giustizia è autorizzato a stabilire, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la data di inizio del funzionamento della sezione distaccata di cui all'articolo 1.

Art. 4.

1. Alla data di inizio del funzionamento della sezione di cui all'articolo 1, gli affari civili e penali pendenti davanti alla corte di appello di L'Aquila e al tribunale dei mino-

renni di L'Aquila rientranti, ai sensi della presente legge, nella competenza per territorio, rispettivamente, della sezione distaccata dalla corte di appello di L'Aquila con sede in Pescara e del tribunale dei minorenni di Pescara, sono devoluti alla cognizione di questi uffici.

2. La disposizione di cui al comma 1 del presente articolo non si applica alle cause civili rimesse al collegio ai sensi dell'articolo 352 del codice di procedura civile, ai procedimenti penali nei quali il decreto di citazione è stato notificato a tutte le parti, nonché agli affari di volontaria giurisdizione già in corso alla data di inizio del funzionamento della sezione distaccata, fissata ai sensi dell'articolo 3.

